



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 61/18/CIR

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 42/13/CIR RECANTE NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI ALFANUMERICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHIAMANTE NEGLI SMS/MMS IMPIEGATI PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA AZIENDALE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 marzo 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante “*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale*”, come modificata dalle delibere nn. 50/14/CIR, 131/14/CIR, 166/15/CIR e 18/17/CIR;

VISTA la delibera n. 131/14/CIR, del 10 dicembre 2014, recante «*Proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/CIR recante “Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”, come modificata dalla delibera n. 50/14/CIR”»;

VISTA la delibera n. 166/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 18/17/CIR, del 4 aprile 2017, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 42/13/CIR disciplina l’uso, consentito per un periodo prefissato di tempo utile ai fini di una sperimentazione, di Alias nei servizi di messaggistica aziendale di cui all’art. 1, comma 1, *lett. c)*, al fine di valutarne le possibili problematiche conseguenti gli impatti nel mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire le regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell’utenza;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l’utilizzo di Alias nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del chiamante (CLI);

CONSIDERATO che le delibere nn. 131/14/CIR, 166/15/CIR e 18/17/CIR hanno progressivamente esteso tale termine fino al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che, nel corso dell’applicazione della disciplina temporanea dell’utilizzo di Alias stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR, è emerso quanto segue:

- I. il mercato ha dimostrato un elevato interesse all’utilizzo degli Alias (attualmente sono circa 178.000 gli Alias registrati, con un incremento di circa 8.000 Alias nell’ultimo anno);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- II. la persistenza di alcune condotte, nell'uso degli Alias, potenzialmente non conformi alla disciplina temporanea adottata, quali registrazioni che appaiono non in linea con l'art. 4, comma 3¹;
- III. permane la necessità già espressa nella delibera n. 166/15/CIR e ribadito nella delibera n. 18/17/CIR di procedere ad uno sviluppo dell'applicativo utilizzato per il sistema Alias (gestito *in house* dall'Autorità), ad esempio consentendo l'accesso alle aziende e agli operatori tramite lo stesso canale utilizzato per il ROC, oltre che ad un affinamento delle procedure aggiunte dalle norme transitorie introdotte.

RITENUTO, pertanto, necessario continuare l'attività sperimentale e di monitoraggio avviata con la delibera n. 42/13/CIR, al fine di stabilizzare la fruibilità del registro, affinare la disciplina transitoria ed acquisire ulteriori elementi di valutazione in vista di eventuali modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa;

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare la possibilità di utilizzo degli Alias sulla base di una disciplina temporanea;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR è prorogato fino al 30 giugno 2019.

¹ “L'Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi